



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE**

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 3.04.2013

Oggetto: Approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa tra Autorità di Bacino della Sardegna e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione procedurale e ottimizzazione delle risorse

L'anno duemilatredici, addì 3 del mese di aprile nella sede dell'Agenzia del Distretto Idrografico in via Mameli n.88, a seguito di convocazione del 29.03.2013, prot. n. 2808, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Andrea Biancareddu	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x	
Oscar Cherchi ¹	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Antonello Liori	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x	
Walter Marongiu ²	Rappresentante delle Province	Componente	x	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		x
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.

¹ Presente dalle ore 12.00 alle ore 13.00

² Presente dalle ore 13.00 alle ore 13.30



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 03.04.2013

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 " Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" che ha già attribuito agli enti locali anche compiti e funzioni in materia di interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico;

VISTA la proposta del disegno di legge n. 222/A di integrazione della L.R. 12 Giugno 2006 n.9, di riordinare, semplificare e razionalizzare la distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo in materia di assetto idrogeologico;

CONSIDERATO che le attività operative derivanti dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) implicano pianificazione e programmazione degli interventi di mitigazione dei rischi sul territorio, ma anche attività meramente attuative ed operative derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione del Piano sulle aree classificate pericolose a vari livelli (in particolare istruttorie ed approvazione degli studi di compatibilità idraulica/geotecnica, quando prescritti);

CONSIDERATO che attualmente tutte le attività sono svolte dalla struttura tecnica dell'Autorità di bacino (Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna), con l'ausilio istruttorio dei Servizi del Genio Civile dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che tale procedura amministrativa, necessaria all'epoca del primo avviamento degli uffici dell'Autorità di Bacino, sovente comporta un allungamento dei tempi di risposta all'utenza finale e produce anche l'effetto di mantenere la cultura della prevenzione dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 03.04.2013

pericoli e dei rischi in seno alla sola Amministrazione regionale senza un giusto coinvolgimento delle amministrazioni locali;

CONSIDERATO che viene rallentata anche l'attività pianificatoria in capo all'organo tecnico dell'Autorità di bacino a causa della innumerevole quantità di procedimenti istruttori che pervengono agli uffici e che sono afferenti a procedimenti operativi ordinari;

RITENUTO che la situazione che si è così creata richiede l'assunzione di giusti correttivi per conseguire l'efficacia della azione amministrativa sia dal punto di vista della corretta gestione del territorio che da quello del soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;

VALUTATO che l'attribuzione ai comuni della verifica ed autorizzazione degli interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, e degli interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, la cui ammissibilità è puntualmente definita dalle norme tecniche di attuazione del PAI negli articoli 27, 28, 29, 31, 32 e 33, relativi alla disciplina delle aree a pericolosità idraulica e da frana, avrebbe come immediato risultato lo snellimento della procedura amministrativa e il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;

ACCERTATO che il coinvolgimento degli enti locali in materia di interventi di difesa del suolo e prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico è già peraltro riscontrabile anche in altre regioni d'Italia, dove, attraverso la devoluzione di talune competenze viene consentito un puntuale riscontro a livello locale e un governo del territorio più attento con la verifica in loco degli interventi nelle aree pericolose;

VALUTATO che l'approfondimento a livello locale delle problematiche di natura idrogeologica favorirebbe inoltre una maggiore sensibilizzazione degli enti locali ed un accrescimento del quadro conoscitivo-ricognitivo dell'assetto idrogeologico indispensabile per portare avanti una politica di prevenzione del rischio condivisa e attuata da tutte le amministrazioni e le istituzioni pubbliche competenti, a vario titolo, in materia di difesa del suolo;

VALUTATO che l'attribuzione agli enti locali dell'approvazione degli studi di compatibilità inerenti alcune categorie di interventi ammessi dal P.A.I. (interventi in materia di patrimonio edilizio pubblico e privato, ed interventi in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico) consentirebbe anche un tangibile e concreto snellimento dell'attività amministrativa con sensibile riduzione dei tempi di risposta al cittadino, oltre che una ottimizzazione delle risorse, con conseguente riduzione dei costi a carico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che nel pieno rispetto della legge regionale n. 19 del 2006, rimarrà ferma la competenza dell'Autorità di bacino, e delle sue strutture tecniche, in merito al controllo e gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione;

TENUTO CONTO che permangono tra le attività di esclusiva competenza dell'Autorità di bacino, attraverso la sua struttura tecnica, oltre che quelle prescritte dalla legge regionale n. 19 del 2006 in materia di pianificazione di bacino, anche tutte le altre di cui alla disciplina delle norme tecniche di attuazione del P.A.I. (escluse le sole approvazioni degli studi di compatibilità degli interventi di seguito indicati) e le varianti e modifiche al P.A.I. ai sensi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.2

DEL 03.04.2013

dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PAI, l'approvazione degli studi sul territorio di cui all'articolo 8 delle norme di attuazione del P.A.I., l'approvazione degli studi di compatibilità degli interventi intercomunali in materia di infrastrutture a rete, in materia di attività estrattive, di sistemazione idrografica, ed in generale in materia di interventi rivolti alla mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico”;

CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte, è stato predisposto un protocollo d'intesa tra la Autorità di Bacino della Sardegna e l'ANCI per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati di semplificazione procedurale e ottimizzazione delle risorse;

PRESO ATTO che il protocollo d'intesa, come allegato alla presente Delibera, è all'attenzione del Direttivo dell'ANCI;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare lo schema del Protocollo d'Intesa tra Autorità di Bacino della Sardegna e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani allegato alla presente delibera;
- di delegare la Dott.ssa Angela Nonnis, Assessore dei Lavori Pubblici, alla firma del Protocollo d'Intesa tra Autorità di Bacino della Sardegna e ANCI.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Ing. Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis